

TI_GERICHTE 16.2007.11 vom 31. Januar 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2007.11

FR: TI_GERICHTE 16.2007.11 du 31 janvier 2008

IT: TI_GERICHTE 16.2007.11 del 31 gennaio 2008

Regeste

Contratto di mandato - consulenza legale - mancata richiesta AG può equivalere a violazione doveri di patrocinio - patrocinio in materia di assicurazioni sociali - AG solo agli avvocati - rinvio atti per nuovo giudizio - obbligo di assistenza tra coniugi

Erwägungen

E. 1

Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132 I 211 consid. 2.1).

E. 2

Il Pretore, in sostanza, ha accolto l'istanza rimproverando al convenuto, al corrente del fatto che la cliente in seguito alla perdita del lavoro e alla sua inabilità lavorativa non percepiva più nessun tipo di prestazione pecuniaria, di non avere formulato una domanda di assistenza giudiziaria così come avrebbe fatto nelle medesime circostanze un mandatario diligente. Il ricorrente contesta di aver commesso una qualsiasi violazione delle norme sul contratto di mandato, in particolare che tale violazione possa essere individuata nel fatto di non aver inoltrato una domanda di ammissione della sua mandante all'assistenza giudiziaria. Egli rileva di non avere proposto tale domanda poiché l'istante non gli aveva mai fatto presente di essere indigente né egli poteva dedurre tale stato dalle circostanze, la cliente avendo versato regolarmente gli acconti richiesti.

E. 3

Ora, che dandosi i presupposti, la mancata presentazione di una domanda di assistenza giudiziaria da parte di un avvocato costituisca una violazione dei doveri di patrocinio, tra i quali rientra in generale il rispetto dei termini e delle norme di procedura deve essere ammesso (CCC, sentenza inc. 16.1997.70 del 28 ottobre 1997 consid. 5). Che ciò valga anche per altri mandatari non fa dubbio. In concreto, il Pretore avrebbe nondimeno dovuto accertare se l'istanza di assistenza giudiziaria, presentata tempestivamente, sarebbe stata

accolta dall'ufficio dell'assicurazione sociale nell'ambito della procedura di opposizione. Secondo l'art. 37 cpv. 1 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA: RS 830.1) nella misura in cui l'urgenza di un'inchiesta non lo escluda la parte può farsi rappresentare, se non deve agire personalmente o farsi patrocinare. Il patrocinio non deve però necessariamente avvenire per il tramite di un avvocato (Kieser, ATSG-Kommentar, 2003, n. 5 ad art. 37 LPGA). Inoltre, se le circostanze lo esigono, la parte può beneficiare del gratuito patrocinio (art. 37 cpv. 4 LPGA). In questo contesto il diritto all'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio sussiste senza limitazioni temporali quando sono dati i relativi presupposti (indigenza dell'istante, causa non palesemente priva di oggetto e necessità dell'assistenza da parte di un avvocato, Kieser, op. cit., n. 21 ad art. 37 LPGA). Per quanto attiene all'indigenza dell'istante, è vero che questa era stata indirizzata al convenuto dal sindacalista _____ dopo che costui aveva accertato come la stessa, licenziata dal 31 gennaio 2004, non aveva diritto ad alcuna prestazione per perdita di guadagno (cfr. risposta scritta 1° settembre 2006). La difficile situazione poteva anche evincersi dallo scritto 8 novembre 2005 indirizzato dall'istante all'Ufficio assicurazione invalidità, nel quale l'interessata affermava che in seguito alla perdita del lavoro il suo sostentamento era garantito dai famigliari (cfr. plico doc. H). D'altro canto, trattandosi di una persona sposata, nulla è dato di sapere sulla situazione del coniuge che, in virtù degli art. 159 e 163 CC, deve all'altro coniuge assistenza (Zen-Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'art. 4 Cst in JdT 1989, pag. 41 seg.). Inoltre, come rileva il ricorrente, l'interessata ha versato acconti per fr. 2000.– senza che sia dato di conoscere dove essa abbia potuto attingere a tale sostanza. Resta il fatto che quand'anche l'interessata avrebbe potuto postulare l'assistenza giudiziaria nulla si dice nel giudizio impugnato della possibilità di ottenere tale beneficio, ciò che il Pretore dà per scontato ma senza accertare alcunché. E per rimproverare al convenuto una violazione contrattuale tale da negare qualsiasi onorario la concessione dell'assistenza giudiziaria doveva essere certa o, quanto meno, probabile. Ora, per quanto concerne la necessità dell'assistenza, è vero che l'istante è una cittadina straniera ed è priva di cognizioni giuridiche, ma ciò ancora non significa che vi era la necessità di un patrocinatore per una procedura davanti a un ufficio amministrativo, e tanto meno in una procedura di opposizione davanti all'ufficio assicurazione invalidità. Per di più, per giurisprudenza, a meno che non siano impiegati presso un'organizzazione riconosciuta di utilità pubblica, sono autorizzati a assistere gratuitamente un richiedente ai sensi dell'art. 37 cpv. 4 LPGA unicamente gli avvocati che soddisfano per analogia le condizioni personali di iscrizione al registro ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (DTF 132 V 205 consid. 5.1.4). Che l'istante, rappresentata da un non giurista, avrebbe ottenuto l'assistenza nel caso concreto appare pertanto dubbio.

E. 4

Nelle circostanze descritte la sentenza del Pretore, che non ha compiuto alcun accertamento in merito alla probabilità di ottenimento dell'assistenza giudiziaria, è arbitraria sicché il giudizio impugnato deve essere annullato. L'art. 332 cpv. 2 CPC concede di principio a questa Camera la possibilità di pronunciare nel merito, se gli atti sono completi. In concreto, nondimeno, il Pretore non ha esaminato il quesito fondamentale della lite (congruità della mercede del convenuto). Al fine di garantire alle parti il loro diritto di essere sentite in relazione al rispetto del doppio grado di giurisdizione si impone di rinviare gli atti al Pretore per un nuovo giudizio (sentenza del Tribunale federale 4P.236/2003 del 16 marzo 2004, consid. 5.3.2; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1

ad art. 332).

E. 5

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L'istante rifonderà alla controparte, patrocinata da un avvocato, un'adeguata indennità per ripetibili Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.